

Intervento 10.01.08 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale, rispondendo direttamente al fabbisogno F14 de programma e, indirettamente al fabbisogno F21.

L'intervento, avendo ad oggetto il recupero di razze autoctone adattive di sistemi di allevamento estensivi, combinata con l'obbligatorietà di legare tale recupero all'adozione di sistemi di allevamento estensivi, comporta la riduzione di emissioni di GHG nell'atmosfera e la riduzione del rischio erosivo. Esso, dunque, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della FA 4A, in quanto agisce positivamente sulla biodiversità agricola; degli obiettivi della FA 4C, in quanto contribuisce alla riduzione del rischio erosivo ed agli obiettivi della FA 5D, in quanto comporta la riduzione di GHG nell'atmosfera.

Le razze autoctone sono dotate di elevata rusticità, capacità di adattamento ad ambienti difficili, frugalità (intesa come capacità di utilizzare alimenti poveri) ed elevata capacità di pascolamento anche in zone molto impervie; inoltre sono caratterizzate da bassa produttività e performances riproduttive medio basse.

Tradizionalmente l'allevamento era di tipo brado o semibrado, con sfruttamento di pascoli di collina e montagna che non avrebbero trovato altro utilizzo a causa delle accentuate condizioni di pendenza e di dissesto idrogeologico.

L'azione è finalizzata, pertanto, ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali che si registra a carico, di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

E' questo il caso della razza Podolica per la specie bovina, delle razze Nicastrese, Rustica di Calabria e Aspromontana, per quanto attiene la specie caprina, della razza Apulo-calabrese con riferimento ai suini, delle razze Ragusana e di Martina Franca con riferimento agli equidi, della razza Gentile di Puglia per la specie ovina.

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDLL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;

- Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

Nello specifico vedi Tabella 4.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze

minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

Associazione Italiana Allevatori (AIA) (riconosciuto D.P.R. 27/10/1950, n.1051) che detiene il Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione.

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione dell'impegno a partire dall'anno di presentazione della domanda di sostegno e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto;
- gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado);
- mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento.

Tabella 4

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici	Categoria (ConSDABI)	Organismo di controllo
bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza	Vulnerabile	ANABIC/ARA
suina	Apulo-calabrese	465	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	ANAS/ARA
caprina	Nicastrese	4.541	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
caprina	Aspromontana	7.424	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
ovina	Gentile di Puglia	5956	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
equina	Ragusana	1.256	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	AIA/ARA

Tabella4

8.2.10.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio per UBA (€/UBA/anno), per come definito nel Reg. UE n. 1305/2013 art. 28 e Reg. UE n. 808/2014 art. 9, paragrafo 2.

Sarà utilizzata la Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'allegato II del Reg. Ue n. 808/2014.

8.2.10.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013

Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

8.2.10.3.8.4. Beneficiari

Agricoltori in attività con allevamenti delle razze individuate, presenti in regione, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013.

8.2.10.3.8.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013, con allevamenti di razze rischio genetico di estinzione individuate, presenti in regione, i cui capi siano regolarmente iscritti al registro anagrafico/libro genealogico.

8.2.10.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La misura prevede il pagamento di un premio annuale, per tutta la durata dell'impegno (5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni), per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno è pari a 200,00 EURO/UBA/anno.

Il calcolo del premio non tiene conto del costo di farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I premi sono già comprensivi dei costi transazione (non sono compresi i costi di registrazione).

Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale, devono essere mantenute per gli

anni di durata dell'impegno.

Eventuali variazioni di consistenza, che intervenissero nel corso dell'attuazione degli impegni, devono essere comunicate e giustificate nei termini dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013.

Le variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso proporzionale al numero di UBA variate in diminuzione.

Relativamente alla specie Bovina - razza Podolica, il premio va decurtato del premio "vacche nutrici" di cui al DM n. 6513 del 18 novembre 2014.

8.2.10.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale: potenziale rischio in ordine al controllo del rispetto della condizionalità su tutta la SAU aziendale (categoria di rischio ECR3 di cui al paragrafo 18.1 del PSR) ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in casodi infrazione di impegni
2. effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto: rispettato
3. gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado): soddisfatta
4. mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri: soddisfatta
5. provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento: soddisfatta

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al controllo del rispetto del mantenimento delle UBA dichiarate in domanda di aiuto, nei 12 mesi successivi alla concessione del sostegno ed alla corretta applicazione delle eventuali riduzioni del premio

8.2.10.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR3 individuati:

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo;
- saranno effettuati controlli incrociati con i dati disponibili nei Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, per la verifica della consistenza periodica delle UBA dichiarate;
- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- saranno eseguite campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

La verificabilità e controllabilità dell'ammissibilità e degli impegni è rispettata. Non necessitano misure di mitigazione.

8.2.10.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo.

8.2.10.3.8.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.9.4.1. IMP.01 - Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento

8.2.10.3.8.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.1. Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n.

280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.2. IMP.02 - Effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.3. IMP.03 - Gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado)

8.2.10.3.8.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.4. IMP.04 - Mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.4. Mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.5. IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori

8.2.10.3.8.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;
- Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza

nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

Associazione Italiana Allevatori (AIA) (riconosciuto D.P.R. 27/10/1950, n.1051) che detiene il Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione.

Elenco delle razze autoctone è riportato nella tabella 5

Tabella 5: Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici			Categoria (ConSDABI)	Organismo di controllo
bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza			Vulnerabile	ANABIC/ARA
suina	Apulo-calabrese	465	Registro razza	Anagrafico	di	Danneggiata	ANAS/ARA
caprina	Nicastrese	4.541	Registro razza	Anagrafico	di	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
caprina	Aspromontana	7.424	Registro razza	Anagrafico	di	Rara	ASSONAPA/ARA
caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro razza	Anagrafico	di	Rara	ASSONAPA/ARA
ovina	Gentile di Puglia	5.956	Registro razza	Anagrafico	di	Rara	ASSONAPA/ARA
equina	Ragusana	1.256	Registro razza	Anagrafico	di	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro razza	Anagrafico	di	Danneggiata	AIA/ARA

Tabella5

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Mancati redditi derivanti dalla bassa produttività e performances riproduttive medio basse.

In alcuni casi (equidi) maggiori costi riferiti alla gestione dei capi allevati come capi da reddito.

Relativamente alla Razza Podolica, il premio va decurtato del Premio sulle vacche nutrici.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.10.3.8.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.10.1.1. IMP.01 - Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento

8.2.10.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP1 Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.10.3.8.10.1.2. IMP.02 - Effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per

la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.10.3.8.10.1.3. IMP.03 - Gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado)

8.2.10.3.8.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.10.3.8.10.1.4. IMP.04 - Mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

<p>Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.</p> <p>Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.</p> <p>Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.</p>

8.2.10.3.8.10.1.5. IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori

8.2.10.3.8.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

<p>CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, <u>che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</u></p> <p>CGO 13: Direttiva 98/58/CE, <u>riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</u></p> <p>D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per</p>

la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio

della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.